**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

*Oggetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CIG\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*CUP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (eventuale)*

**Premessa**

*Descrivere il contesto di riferimento dei servizi sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico; i motivi da cui scaturisce l’esigenza dell’affidamento e gli obiettivi che si intendono raggiungere. Può essere utile indicare i riferimenti normativi o regolamentari che rendono necessario l’affidamento o ai quali l’operatore economico si deve conformare nell’esecuzione delle prestazioni.*

*Si riportano di seguito i principali atti normativi, regolamenti e linee guida di riferimento per l’ambito dell’innovazione digitale (elenco non esaustivo):*

* D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) e s.m.i.
* Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”) e s.m.i. e relativa normativa nazionale applicabile
* Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (”Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”) e s.m.i.;
* Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Ammnistrazione 2024/2026 (aggiornato annualmente):

https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/202406/piano\_triennale\_per\_linformatica\_nella\_pa\_2024 2026.pdf

*Ambito cyber-security:*

* D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (“Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”) e s.m.i., convertito in legge 19 novembre 2019, n. 133, e relative prassi attuative – ove applicabile.
* Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 14/12/2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttivaNIS 2).

*Ambito Cloud*

* Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, adottato da ACN con Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024 (Regolamento Cloud per la PA)
* Strategia Cloud della PA: https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/strategia-cloud-italia/ ;
* *In relazione alle procedure di gara finanziate dal PNRR:*

*Ambito PNRR*

* Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
* D.L. 9 giugno 2021, n. 80 - “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” e s.m.i., convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, e relative prassi attuative – ove applicabile.
* D.L. 6 novembre 2021, n. 152 - “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e s.m.i., convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 133, e relative prassi attuative – ove applicabile.
* Legge 21 aprile 2023, n. 41 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative.” - ove applicabile;
* D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 - “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con Legge legge 21 aprile 2023, n. 41 - ove applicabile.
* Legge 29 aprile 2024, n. 56 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR. Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR”.
* Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

**Art. \_\_\_ - Caratteristiche della prestazione**

**1.** *Descrivere le caratteristiche tecnico-merceologiche della fornitura* ovvero *le caratteristiche della prestazione del servizio*.

*Descrivere le specifiche tecniche del servizio. Se è possibile/necessario formire specifiche tecniche molto articolare e dettagliate, è conveniente allegare alla lettera di richiesta di offerta un documento tecnico. In quel caso, questo articolo conterrà il rinvio all’allegato tecnico.*

***Nella descrizione del servizio devono essere indicate le caratteristiche tecniche del servizio richiesto, le specifiche funzionali, il modello di sviluppo e dispiegamento (nel caso di servizi realizzativi di applicazioni), le misure tecniche essenziali per garantire la sicurezza, le modalità per garantire la migrazione dei dati).***

***In fase di redazione del capitolato tecnico l’Amministrazione dovrà stabilire se i servizi dovranno essere eseguiti da un team ottimale predefinito nella composizione o se è sufficiente indicare le tipologie di figure professionali da impiegare, in una percentuale definita dall’operatore economico che viene stabilita in fase di esecuzione del contratto.***

*A titolo esemplificativo si inseriscono qui le principali categorie di servizi riferiti all’ambito applicativo.*

#### **Servizi realizzativi**

* Sviluppo Software;
* Manutenzione evolutiva

#### **Servizi di adozione (ovvero servizi finalizzati a migrare al Cloud un’applicazione già esistente)**

* Servizi di migrazione

**Servizi di gestione**

* Assistenza;
* Manutenzione ordinaria/correttiva/adeguativa

**Licenze**

Licenza d’uso software, scegliendo fra soluzioni commerciali o open source, con forme contrattuali basate su acquisto o noleggio.

*Servizi riferiti all’ambito dei Servizi Cloud*

***Servizi IaaS -*** Il servizio consiste nella messa a disposizione dell’utente fruitore di un’infrastruttura hardware.

***Servizi PaaS -*** Il servizio offerto consiste nella messa a disposizione di un’interfaccia di programmazione (API) in virtù della quale, gli utenti possono sviluppare applicativi che interagiscono con il servizio.

***Servizi SaaS -*** Il servizio consiste in un’applicazione software che, installata sui server del fornitore, viene fruita dagli utenti da remoto su richiesta tramite un’interfaccia web fornita dal provider per l’utilizzazione dell’applicazione.

**Art. \_\_\_ – Modalità di esecuzione della prestazione**

**1.** *In questo paragrafo devono essere descritti i processi e la documentazione amministrativa e tecnica che caratterizzano l’esecuzione delle prestazioni.*

*A titolo esemplificativo si riporta una modalità di organizzare l’esecuzione.*

*La definizione delle modalità di esecuzione differisce in base alla metrica di misurazione della prestazione e allo strumento di dimensionamento.*

*I servizi di tipo realizzativo (Sviluppo software, manutenzione evolutiva, migrazione applicativa, migrazione dati, manutenzione adeguativa, supporto alla revisione dei processi), sono di solito remunerati* ***a corpo****. La più comune metrica di dimensionamento è a giorni/persona, utilizzando per esempio il criterio del Team Ottimale.*

*Nella modalità a corpo: la responsabilità del risultato è affidata al fornitore, il quale organizza le proprie risorse professionali, tecniche e metodologiche per soddisfare le richieste: tipico esempio è l’affidamento dei progetti di tipo realizzativo (sviluppo, evoluzione, ecc.) in cui l’Amministrazione fornisce gli elementi generali della “soluzione TO BE” in termini di macro esigenze da realizzare/modificare, utenza coinvolta, Contesto Tecnologico e Applicativo di partenza e vincoli di spesa/tecnologia (il contesto AS IS, nuovi adempimenti legati a leggi e normative, ecc.), il fornitore declina i requisiti funzionali e non funzionali oppure l’analisi d’impatto, disegna la soluzione e definisce tutti gli elementi del piano di lavoro, il dettaglio dei prodotti, le stime ed i conteggi, fornendo tutti gli elementi per oggettivare la proposta ed i relativi costi. Con l’approvazione del piano di lavoro, il fornitore ne è responsabile, e, pertanto, non potrà richiedere maggiori costi o tempi per le attività previste. Il fornitore risponderà dei danni causati da errata allocazione delle risorse o incompetenza delle risorse, difettosità eccessiva del sw realizzato, o mancata comprensione dei requisiti utenti, o mancato rispetto delle linee guida tecnologiche e dei livelli di qualità, ecc., e deve rimediare a proprie spese per rilasciare un prodotto conforme funzionalmente e tecnicamente ai requisiti approvati.*

*I servizi di tipo continuativo (Servizi di manutenzione correttiva, servizi di supporto all’utenza, o in generale i servizi di gestione del portafoglio applicativo dell’Amministrazione, e i Servizi Cloud SaaS, PaaS o IaaS),*

*Nella modalità di erogazione a canone il Fornitore mette a disposizione un team, la cui composizione è indicata nel Capitolato Tecnico, per fornire con continuità alle Amministrazioni contraenti i servizi descritti nel Capitolato nel rispetto dei livelli di servizio indicati.*

*Nella descrizione delle modalità di esecuzione è particolarmente importante definire i service-level agreement (SLA), attraverso i quali si definiscono le metriche di servizio cui è obbligato il fornitore in esecuzione delle prestazioni.*

*La definizione degli SLA è strettamente connessa alla natura del servizio, a titolo meramente esemplificativo:*

* *Per i servizi cloud gli SLA definiscono il limite non superabile di indisponibilità del servizio (il Regolamento Cloud ACN del 27/06/2024), fissa gli SLA minimi da rispettare);*
* *Per i servizi di assistenza/ manutenzione ordinaria, gli SLA individuano i tempi massimi di risposta e i tempi massimi di risoluzione. Possono essere inseriti SLA differenziati per categorie di servizi, o ambiti di intervento, di particolare importanza o per i quali, la tardiva risouzione pluò recare particolare pregiudizio per l’Amministrazione;*
* *Per i servizi di sviluppo/manutenzione evolutiva, gli SLA sono per lo più di tipo qualitativo. I tempi di consegna sono infatti previsti dall’ordine di esecuzione e il mancato rispetto attiva la procedura di applicazione delle penali per ritardo. Rispetto a determinati aspetti qualitativi possono essere invece previsti degli SLA prevedendo che la prestazione debba rispettare un determinato livello qualitativo.*

*Nel caso in cui l’Amministrazione sia in grado di definire nel dettaglio le prestazioni da realizzare in termini di specifiche funzionali e non funzionali e di tempi intermedi di rilascio, il capitolato rappresenta già un Piano di Lavoro predefinito. L’esecuzione rappresenta lo stato di avanzamento rispetto al cronoprogramma fissato nel capitolato. L’operatore è vincolato ai tempi di rilascio, non solo finale ma anche intermedi, definiti a monte.*

*Gli strumenti tecnici operativi per lo svolgimento di tutte le attività (ambiente per lo sviluppo ed il test dei prodotti realizzati, stazioni di lavoro e prodotti software necessari al loro utilizzo e le eventuali licenze necessarie) sono a carico del fornitore. Tutte le eventuali licenze necessarie per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento sono a carico del fornitore.*

*Salvo diversa disposizione da parte dell’Amministrazione, tutti i servizi oggetto del contratto attuativo dovranno essere realizzati nella sede del fornitore.*

*Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di trasferta e di indennità per il personale addetto all’esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi.*

*Nello specifico il fornitore dovrà garantire che:*

*1. i prodotti a corpo siano realizzati secondo quanto previsto dal capitolato tecnico e consegnati secondo i tempi e le modalità indicati il cronoprogramma indicato nel capitolato tecnico [se presente] o nei Piani di Lavoro concordati in fase di esecuzione con l’Amministrazione e allegati agli eventuali ordini di esecuzione di riferimento;*

*[nel caso in cui si sceglie il criterio dei team ottimali per le varie categorie di servizi]*

*2. i servizi a corpo siano obbligatoriamente eseguiti dai team ottimali indicati nel capitolato tecnico. I team ottimali devono essere composti da personale che sia in possesso delle caratteristiche/competenze rispettivamente indicate, per ogni profilo professionale, nell’Allegato \_ – “Profili delle Figure Professionali”. I curricula del personale che compone i team ottimali devono essere presentati dal Fornitore in sede di Avvio dell’Esecuzione, così come previsto al successivo articolo che disciplina “Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione”.*

*Nel corso di esecuzione del contratto, nel caso in cui il personale fornito per l’esecuzione delle attività non abbia le caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nei curricula consegnati o relativamente allo stesso sopraggiungano impedimenti al loro impiego nell’ambito del contratto attuativo, l’Amministrazione si riserva di richiederne la sostituzione con altro personale idoneo e che sia in possesso delle caratteristiche/competenze indicate nell’Allegato 1 “Profili professionali” per lo specifico profilo professionale. Entro 10 giorni solari dalla richiesta dell’amministrazione, il Fornitore è tenuto a sostituire il personale presentando nuovi curricula. Trascorso inutilmente il suddetto termine, l’amministrazione diffiderà, ai sensi dell‘art 1454 del Codice civile, il Fornitore a adempiere nei tempi che verranno comunicati. Qualora il Fornitore non adempia nel rispetto del suddetto termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 1454 del Codice Civile. Qualora durante l’esecuzione del contratto attuativo il Fornitore abbia la necessità di sostituire il personale originariamente individuato, dovrà formularne espressa richiesta all’Amministrazione e garantire che i sostituti siano in possesso dei requisiti indicati nell’Allegato 1 al Capitolato Tecnico “Profili professionali” per lo specifico profilo professionale e dovrà, a documentazione di questo, consegnare i curricula dei sostituti al momento della sostituzione. Qualora i sostituti non siano in possesso delle caratteristiche suddette, si applica quanto previsto al precedente capoverso.*

*Gli Ordini di esecuzione sono lo strumento da utilizzare per definire in modo più preciso le prestazioni che nel capitolato sono definite in modo generale, sono emessi dall’Amministrazione sulla base dei Piani di Lavoro Specifici concordati con il fornitore nel corso dell’esecuzione, e di solito devono contenere:*

*- l’esatta indicazione delle prestazioni richieste;*

*- il termine entro cui le prestazioni dovranno essere eseguite;*

*- i profili professionali da impiegare e il relativo effort;*

*- la quantificazione economica;*

*- tutte le altre informazioni utili ai fini di una corretta esecuzione delle prestazioni.*

*I servizi a canone, di solito, non sono attivati attraverso specifici ordini di esecuzione ma se ne dispone l’avvio in sede di sottoscrizione del contatto, nell’ambito della riunione di avvio dell’esecuzione o a partire da una data specifica comunicata dall’amministrazione al fornitore. Possono essere attivati per tutta la durata del contratto o per una durata inferiore fissata dall’Amministrazione.*

**2.** *[in caso di affidamenti di fornitura]* La consegna *dei beni* oggetto della fornitura è a carico della Società che assume a proprio carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili.

**Art. \_\_\_ –** **Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione**

**1.** La prestazione deve essere terminata entro il\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o entro \_\_\_\_\_ giorni dall’avvio dell’esecuzione. L’esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione *dalla stipula del contratto / entro \_\_\_\_\_\_ [[1]](#footnote-1)giorni dalla stipula del contratto* che avviene ai sensi dell’art. 18 del Dlgs 36/2023.

*(Laddove sia indispensabile redigere apposito verbale di avvio in relazione alla natura e al luogo di esecuzione della prestazione)*

Per l’avvio dell’esecuzione l’Amministrazione redige apposito verbale in contraddittorio con l’esecutore[[2]](#footnote-2).

In sede di avvio dell’esecuzione, il Fornitore dovrà presentare i curricula delle figure professionali che verranno impiegate nel corso di esecuzione del contratto e che dovranno possedere tutte le caratteristiche descritte nell'allegato 1 “Profili Professionali”. Qualora in tale sede non siano presentati i curricula, verranno applicate le penali, secondo la disciplina contenuta al successivo art. ---- - Penali.

*[Indicare quali attività devono essere attivate con specifici ordini di esecuzione nel corso della durata dell’appalto e quali si attivano automaticamente a seguito dell’avvio dell’esecuzione]* Le attività oggetto dell’appalto dovranno essere attivate con specifici ordini di esecuzione emessi a cura del Direttore dell’Esecuzione a partire dalla data dell’avvio dell’esecuzione entro il termine di scadenza contrattuale, sulla base del Piano di Lavoro Generale concordato con l’Amministrazione in fase di avvio dell'esecuzione del contratto. Tale Piano di Lavoro potrà essere aggiornato in corso di esecuzione, qualora se ne presenti la necessità, anche mediante Piani di Lavoro specifici.

I Piani di Lavoro specifici costituiscono l’allegato tecnico degi ordini di esecuzione.

*[specificare se nel corso di esecuzione del contratto potrà essere richiesta l’esecuzione contemporanea di più attività].*

**2.** Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto[[3]](#footnote-3) e a seguito della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all’esecutore della prestazione.

**3.** Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si applica l’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

**4.** L’esecutore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

**Art. \_\_\_ – Personale impiegato nello svolgimento dell’appalto, sicurezza e regolarità nell’esecuzione, obblighi di informazione**

*(In caso di contratti di servizi e qualora l’esecuzione si svolga presso i luoghi nella disponibilità giuridica dell’Amministrazione)*

**1.** L’Amministrazione prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto indice una riunione di coordinamento con la Società e fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente ove la Società esegue la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alla prestazione da eseguire. Nella suddetta riunione di coordinamento può essere redatto il verbale di avvio di esecuzione di cui al precedente art. \_\_\_ – *Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione.*

**2.** La Società ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.

**3.** La Società ha inoltre l’obbligo di comunicare all’Amministrazione i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell’ambiente ove la Società esegue la prestazione.

4. Inserire qui eventuali indicazioni relative ad obblighi per la sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

**Art. \_\_\_ – Modifiche del contratto**

**1.** In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

*[da inserire nel caso di modifica art. 120, comma 1, lett. a), di cui al successivo articolo \_\_, punto 1.2)]*

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’Affidatario, durante il periodo di efficacia del contratto, la/le seguente/i modifica/che, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023: *(prevedere clausole chiare, precise ed inequivocabili che possono consistere anche in clausole di opzione) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, per l’importo massimo di cui al successivo articolo \_\_, punto 1.2).

*[da inserire nel caso di modifica art. 120, comma 9, di cui al successivo articolo \_\_, punto 1.3)]*

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 di imporre all’Affidatario l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto alle condizioni previste nel presente documento, qualora, in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo (*massimo)* del contratto. In tal caso l’Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

*[da inserire nel caso di modifica art. 120, comma 10, di cui al successivo articolo \_\_, punto 1.4)]*

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’Affidatario una proroga contrattuale, ai sensi dell’art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo *(massimo) e per una durata massima* di cui al successivo articolo \_\_, punto 1.4). L’Affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente documento *o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l’Amministrazione*.

[ATTENZIONE - LE CLAUSOLE DI MODIFICA CONCORRONO A DETERMINARE LA QUANTIFICAZIONE DELL’IMPORTO AI FINI DEL RISPETTO DELLA SOGLIA PREVISTA DALL’ART. COMMA 1 LETT. B DEL DLGS. 36/2023 PER LA TIPOLOGIA DI PROCEDURA OGGETTO DEL PRESENTE MODELLO].

**Art. \_\_\_ -** **Importo stimato**

**1.** L’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 è stimato in Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge.

***(Nel caso l’Ufficio procedente ritenga necessario prevedere le opzioni di modifica di cui all’art. 120, comma 1, lett. a), comma 9 e comma 10) del D.Lgs. n. 26/2023)[[4]](#footnote-4)***

**1.** L’importo complessivo massimo dell’appalto ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 è stimato in Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge, così suddiviso:

1.1) Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge, quale importo *(massimo)* per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

1.2) Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge, quale importo *(massimo)* per le modifiche di cui all’art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;

1.3) Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge, quale importo *(massimo)*, per le modifiche di cui all’art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;

1.4) Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge, quale importo *(massimo) e per una durata massima di \_\_\_ mesi,* per le modifiche di cui all’art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

***(Nel caso l’Ufficio procedente ritenga necessario prevedere l’opzione di rinnovo di cui all’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023)[[5]](#footnote-5)***

**1.** L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto d’appalto ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ai medesimi patti, prezzi e condizioni, per un periodo massimo di ulteriori \_\_\_\_ mesi, per un importo massimo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA nei termini di legge. L’Amministrazione esercita tale facoltà comunicandola all’Appaltatore almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale e verrà stipulato un nuovo contratto.

***(sempre)***

- di cui \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Euro per i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso; si rinvia per il dettaglio al DUVRI di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.

***oppure***

- per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.

***(In caso di affidamento che non sia ad “esecuzione immediata” e a seconda della durata dell’affidamento verificare la periodicità della revisione sulla base della tipologia/caratteristiche del servizio da affidare)***

**Art. \_\_\_ - Revisione dei prezzi**

**[per le procedure negoziate avviate dopo il 31/12/2024]**

**1.** È prevista la revisione dei prezzi, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità definite dall’Allegato II.2 bis del D.lgs. 36/2023 (Modalità applicative delle clausole di revisione prezzi).

2. La revisione dei prezzi è attivata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’Allegato II.2 bis, quand,o in seguito al monitoraggio dell’andamento dei prezzi *[indicare la frequenza con cui l’amministrazione svolge il monitoraggio, che non deve essere superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali di riferimento],* la variazione dell’indice sinetico supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell’importo del contratto risultante dal provvedimento di aggiudicazione;

3 La revisione dei prezzi si applica nella misura eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alla prestazione da eseguire dopo l’attivazione della revisione;

*4 Revisione ordinaria dei prezzi* [ai sensi dell’art. 60 comma 2 bis è possibile prevedere meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’”indice inflattivo convenzionalmente individuato dalle parti”. L’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di revisione non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante ai sensi del comma 2 lett.b ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione].

5. Il CPV coerente con l’oggetto del presente appalto è il seguente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . [ripetere nel caso di più CPV, specificando quale sia il CPV prevalente].

6. L’indice Istat individuato ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato II.2bis è il seguente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[Le tabelle D1, D2 e D3 contenute nell’Allegato II.2 bis del Dlgs 36/2023 propongono l’associazione (univoca – nel caso della tabella D1 – o derivante da sistemi di ponderazione – Tabella D2 e Tabella D3) per l’individuazione degli indici Istat di cui all’art. 60 comma 3 lett. B (Prezzi al consumo – PC -; Prezzi alla produzione dell’industria (PPI); Prezzi alla produzione dei servizi (PPS); Indici di retribuzione (IR)]* .

7. [Ai sensi del comma 12 dell’Allegato II.2 bis del dlgs 36/2023, devono essere definite le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell’applicazione della revisione dei prezzi]

8. Entro \_\_\_\_\_ giorni dalla determinazione della revisione dei prezzi, il RUP provvederà a comunicare ai fornitori i prezzi revisionati;

9. Ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato II 2bis del Dlgs 36/2023, i contratti di subappalto devono contenere clausole di revisione dei prezzi definiti dalle parti prevedendo i meccanismi revisionali descritti dal presente articolo. [nel caso in cui i corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto di subappalto siano erogati dall’Amministrazione, devono essere descritte le modalità operative, conformi ai pagamenti previsti nel caso del fornitore principale].

**Art. \_\_\_ - *Garanzia definitiva (art. 117 D.Lgs. 36/2023)[[6]](#footnote-8)***

**1.** L’esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale (art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023) al netto dell’IVA, ai sensi e con le modalità individuate all’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

**2.** La **cauzione** può essere costituita con bonifico; la **fideiussione**, a scelta dell’offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo.

- Nel caso in cui l’operatore economico scelga di costituire la garanzia definitiva mediante **cauzione** effettuerà un bonifico sul c/c bancario\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con causale “Garanzia definitiva per i sevizi/forniture di …………………………… CIG:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indetta dal Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

Si precisa che il deposito è infruttifero.

- Nel caso di costituzione della garanzia mediante **fideiussione**, la stessa deve essere emessa e firmata digitalmente; deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. La Garanzia deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la **rinuncia all’eccezione** di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell’Amministrazione.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “ Garanzia definitiva per i servizi/forniture di …………………………………………… CIG ……………… CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_indetta dal Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

**3.** La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento (art. 117, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023).

**Art. \_\_\_\_ - Penali e risoluzione**

**1.** L’Appaltatore è soggetto a penalità nei seguenti casi:

**1.1.** Penali da ritardo. [[7]](#footnote-9)

Per il ritardo nell’esecuzione della prestazione A\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di euro\_\_\_\_\_\_, fino al \_\_ giorno di ritardo.

Per il ritardo nell’esecuzione della prestazione B\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di euro \_\_\_\_\_\_, fino al \_\_ giorno di ritardo.

Dal \_\_\_ al \_\_\_ giorno di ritardo nell’esecuzione della prestazione A, B… è applicata una penale di euro \_\_\_\_\_\_, al giorno.

Se il ritardo persiste oltre il \_\_\_\_\_\_\_\_esimo giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 122, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

**1.2.** Penali da non conformità.

Se la Appaltatore

- effettua la prestazione A \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in modo non conforme a quanto previsto nel precedente art. \_\_, relativamente alla seguente caratteristica/elemento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’Amministrazione acquisisce la prestazione e applica una penale di euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- effettua la prestazione B \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in modo non conforme a quanto previsto nel precedente art. \_\_, relativamente alla seguente caratteristica/elemento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’Amministrazione acquisisce la prestazione e applica una penale di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2.** L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del contratto idonee all’applicazione delle penali, contesterà all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

**3.** Nel caso in cui l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, l’Amministrazione applicherà le penali nella misura riportata nel presente documento, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al precedente art. \_\_\_, che dovrà essere reintegrata dall’Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

**4.** Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Amministrazione ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

**5.** Qualora l’Amministrazione accerti che l’Appaltatore non ha adempiuto esattamente a quanto previsto all’art. \_\_\_ del presente documento e valuti che detto inadempimento pregiudica il raggiungimento degli obiettivi specifici, considera la prestazione come non eseguita entro i termini contrattuali. In tal caso l’Amministrazione procede, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, a diffidare per iscritto il contraente ad adempiere entro i successivi 15 giorni; dall’invio della diffida ad adempiere si applica una penale giornaliera da ritardo di euro \_\_\_\_\_; decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intende senz’altro risolto di diritto.

**6.** Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

*A titolo esemplificativo:*

*Il verificarsi di un “evento tale da compromettere gravemente la prestazione” ovvero “l’applicazione di una particolare penale per un numero determinato di volte” (es: L’applicazione della penale …. per n. …... volte nel corso di vigenza contrattuale, si caratterizza come grave inadempimento e l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023).*

**7.** L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 122, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023.

*(Nota per uffici)*

*Valutare se ci sono altre inadempienze che possono dar luogo a ipotesi di risoluzioni per i quali si rimanda all’art. 1454 del codice civile.*

**Art. \_\_\_ – Controlli e verifica di conformità**

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto sono svolti dal RUP *o dal direttore dell’esecuzione del contratto*, se nominato, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L’attività di direzione, controllo e contabilità per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, è disciplinata agli articoli 31 e seguenti, dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Il direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l’esecutore è tenuto ad uniformarsi.

**Art. \_\_\_ – Verifica di conformità**

**1.** Ai sensi dell’art. 116, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto è soggetto a verifica di conformità ai fini della certificazione del rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

**2.** La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall’ultimazione della prestazione di cui al precedente art. \_\_\_ – *Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione*, comma 2, e deve essere completata non oltre sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni (**art. 116, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023)**.

**3.** La verifica di conformità è effettuata dal RUP o *dal direttore dell’esecuzione*, se nominato.

***[Da inserire qualora la stazione appaltante preveda la nomina di uno o più verificatori di conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto nel caso di servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione (possibilità prevista dall’art. 116, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023)]***

**3.** La verifica di conformità è effettuata da un *soggetto* o da a una *commissione composta da due o tre soggetti*, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di forniture o servizio da verificare.

***(Da inserire nel caso di pagamento in più soluzioni)***

**4.** Il RUP, al fine di procedere con i pagamenti in corso di esecuzione, esegue gli accertamenti delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

***(Da inserire nel caso in cui la stazione appaltante preveda più verifiche in relazione alla natura delle prestazioni oggetto dell’appalto)***

**5.** Sono previste le seguenti verifiche in corso di esecuzione[[8]](#footnote-11)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Nel caso di nomina di un soggetto incaricato o di una commissione composta da due o tre soggetti)***

**6.** Il RUP trasmette, entro 30 giorni dalla data di ultimazione della prestazione, la documentazione di cui all’art. 36, co. 7, dell’Allegato II.14 del Codice al soggetto incaricato o alla commissione.

**7.** La verifica di conformità viene effettuata secondo le disposizioni di cui all’art. 36 dell’Allegato II.14 del Codice, ed è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione.

**8.** Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, *anche in formato digitale*, contiene almeno:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l’indicazione dell’esecutore;

c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;

d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;

e) il tempo impiegato per l’effettiva esecuzione delle prestazioni;

f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;

g) il verbale del controllo definitivo;

h) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell’esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo;

i) la certificazione di verifica di conformità.

**9.** Il certificato di verifica di conformità è trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

**10.** Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

**11.** A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall’esecutore, si procede al pagamento del saldo nonché allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 117 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

***(Da inserire questo articolo in sostituzione del precedente: qualora la stazione appaltante, per prestazioni contrattuali di importo inferiore alla soglia comunitaria, non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di verifica di conformità, il certificato di Verifica di conformità è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione[[9]](#footnote-12))***

**Art. \_\_\_ – Certificato di regolare esecuzione**

**1.** Ai sensi dell’art. 116, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto è soggetto a verifica di conformità ai fini della certificazione del rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

**2.** La verifica di conformità è effettuata dal RUP o *dal direttore dell’esecuzione*, se nominato.

*(Da inserire nel caso di pagamento in più soluzioni)*

**3.** Il RUP, al fine di procedere con i pagamenti in corso di esecuzione, esegue gli accertamenti delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

***(Sempre)***

**4.** Così come previsto dall’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’art. 38 di cui all’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP, entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al precedente art. \_\_\_ – *Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione*, co. 2, emette il Certificato di regolare esecuzione che contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l’indicazione dell’esecutore;

c) il nominativo del direttore dell’esecuzione; (se nominato)

d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;

f) la certificazione di regolare esecuzione.

**5.** Successivamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del *saldo/corrispettivo* delle prestazioni eseguite.

*(Nel caso in cui sia stata richiesta la costituzione della garanzia definitiva)*

**5.** Successivamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del *saldo/corrispettivo* delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva.

**Art. \_\_\_ – Exit Strategy (di particolare importanza nei contratti di servizi cloud)**

*La exit strategy può essere definita come la strategia di uscita che garantisce all’Amministrazione la corretta applicazione di tutte le attività necessarie per realizzare la migrazione dei dati da un CSP ad un altro (nel caso in cui l’oggetto del contratto sia rappresentato da servizi SaaS) .*

*Tale strategia deve ricomprendere le attività inerenti alla portabilità dei dati di cui al livello di qualificazione di riferimento per i dati e servizi digitali oggetto dell’affidamento.*

*Di seguito sono riportati solo gli elementi essenziali della disciplina di questa fase che devono essere ulteriormente integrati dall’Amministrazione con riferimento ai contenuti della documentazione da consegnare.*

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’Allegato II.14, del D.Lgs. n. 36/2023, il termine massimo è di 45 giorni. [↑](#footnote-ref-1)
2. Per il contenuto del Verbale di avvio dell’esecuzione si rinvia all’Allegato II.14, art. 31, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ai sensi dell’articolo 31, dell’Allegato II.14, del D.Lgs. n. 36/2023, l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP ad **eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’art. 32 del medesimo Allegato. Le prestazioni di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni sono definiti dall’art.2 dell’art. 32. Il comma indica a livello esemplificativo le categorie di servizi che rientrano fra quelli di particolare importanza. Fra questi rientrano i servizi informatici ed affini.**

   **In ogni caso va valutata di volta in volta la particolare complessità del servizio.** [↑](#footnote-ref-3)
4. Si ricorda che in corso di esecuzione dell’appalto è possibile attivare le **suddette opzioni di modifica** **esclusivamente** nel caso in cui siano state già previste nei documenti di gara. [↑](#footnote-ref-4)
5. Si ricorda che l’opzione di **proroga contrattuale** (ex art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023) e l’**opzione di rinnovo** (ex art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023) **sono alternative**. L’Ufficio pertanto al momento della progettazione dell’appalto e della relativa stima dello stesso dovrà scegliere di inserire negli atti di gara una delle due opzioni. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 in casi debitamente motivati è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti.

   Il Dl 209/2024 ha introdotto il comma 4bis all’art. 53, in base al quale alle procedure sottosoglia non si applicano le riduzioni previste dall’art. 106 comma 8 e gli incrementi della garanzia previsti dall’art. 117 comma 2 [↑](#footnote-ref-8)
7. in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione/consegna fornitura per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto di cui all’art. 122, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, dovranno essere individuate le relative penali da ritardo con termini ed entità congrui rispetto alla prestazione/fornitura. Nell’individuazione delle suddette penali si dovrà tenere conto di quanto previsto dall’art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che le penali per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. [↑](#footnote-ref-9)
8. Ai sensi dell’art. 116, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, l*e modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.* [↑](#footnote-ref-11)
9. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell’esecuzione, se nominato, e confermato dal RUP. [↑](#footnote-ref-12)